ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)
TEL: 0141-927120 FAX: 0141-927800
COD. FISC./ P. IVA: 00971620067
www.sacri-monti.com

INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DI ALBERI MORTI IN PIEDI O PERICOLOSI IN QUANTO DIRETTAMENTE INCOMBENTI SU SUPERFICI CARATTERIZZATE DA INTENSA FRUIZIONE PRESSO IL SACRO MONTE DI CREA

[CIG: 7259153A8D]

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

INDICE ARTICOLI

Art. 1 Oggetto dell'appalto
Art. 2 Durata dell'appalto e verbale di avvio dell'esecuzione del contratto
Art. 3 Luoghi di esecuzione
Art. 4 Modalità di effettuazione delle prestazioni
Art. 5 Forma e ammontare dell'appalto - revisione prezzi
Art. 6 Prestazioni non previste e variazioni
Art. 7 Personale in servizio - norme di sicurezza
Art. 8 Attrezzature e mezzi
Art. 9 Sedi e recapiti
Art. 10 Subappalto - cessione del contratto
Art. 11 Modalità di pagamento
Art. 12 Cauzione provvisoria e cauzione definitiva
Art. 13 Polizza assicurativa
Art. 14 Responsabile del procedimento - Direttore dell'esecuzione del contratto - controlli
Art. 15 Penalità – esecuzioni in danno
Art. 16 Responsabilità
Art. 17 Risoluzione del contratto
Art. 18 Cause di decadenza
Art. 19 Recesso
Art. 20 Costituzione in mora
Art. 21 Controversie
Art. 22 Spese Contrattuali e oneri fiscali
Art. 23 Certificato di ultimazione delle prestazioni – Certificato di regolare esecuzione
Art. 24 Osservanza dei Capitolati, leggi, norme regolamenti e ordinanze
Art. 25 Accesso civico e tutela della privacy

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1° Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio urgente di abbattimento di 101 soggetti arborei costituenti pericolo per l'incolumità pubblica, oltre la potatura di due alberi, presso l'area sacra del Sacro Monte di Crea, incombenti sul viale della Core Zone, sui parcheggi e sulle pertinenze della sede legale, secondo le specifiche precisate nella RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E DI STIMA.

L'Ente stipulerà con l'aggiudicatario il relativo contratto d'appalto, alle condizioni di cui al presente Capitolato, ai restanti documenti di gara ed ai prezzi di aggiudicazione.

2° La presentazione dell'offerta in sede di gara implica l'accettazione da parte dell'impresa di ogni condizione riportata nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara.

Art. 2 Durata dell'appalto e verbale di avvio dell'esecuzione del contratto

1° Il presente appalto ha durata di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto e si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta. Le prestazioni dovranno essere avviate il prima possibile, subito dopo la stipula del contratto ad accettazione dell'offerta presentata, mediante consegna lavori del DEC, in ogni caso non oltre 30 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del documento contrattuale predisposto in automatico dal sistema MePA.

L'impresa appaltatrice resterà vincolata con la presentazione dell'offerta per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi mentre l'Ente resterà vincolato solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.

I servizi dovranno essere condotti con la massima celerità e diligenza salvo casi di intemperie.

I lavori dovranno essere condotti in modo continuativo salvo cause di forza maggiori che dovranno essere comunicate entro 5 giorni solari e consecutivi alla Direzione esecutiva del contratto.

In tutti i casi i cantieri dovranno essere organizzati in modo che durante il periodo natalizio i parcheggi vengano occupati da materiali e mezzi in modo estremamente limitato e ben segnalato e protetto. Le vie di accesso al complesso devozionale dovranno essere sgombre da materiali e mezzi.

2° All'inizio dell'appalto verrà sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'impresa appaltatrice, il "verbale di avvio dell'esecuzione del contratto", secondo le linee guida emesse da ANAC, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, attualmente in fase di consultazione. L'impresa appaltatrice, al momento della sottoscrizione di tale documento, dovrà avere perfetta conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalità indicati nel Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara. La sottoscrizione di tale verbale senza obiezione alcuna, comporta da parte dell'impresa appaltatrice:

- la piena cognizione della consistenza delle prestazioni da rendere e di tutta la normativa vigente in materia;
- la completa ed incondizionata accettazione delle condizioni riportate nel presente Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara.

3° L'impresa appaltatrice è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal l'Ente per l'avvio dell'esecuzione del contratto; in caso di inadempienza, L'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. Ugualmente l'Ente si riserva la possibilità di recedere in qualsiasi momento ai sensi e nei modi di cui all'109 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

4° È ammessa la sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle stesse. Tale sospensione deve essere concordata con il Direttore dell'esecuzione del contratto e definita in forma scritta, così come la ripresa delle prestazioni. I giorni concessi di sospensione non rientrano nel computo dei giorni fissati per l'ultimazione delle stesse.

5° Ai sensi dell'art. 107, comma 4 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

6° Nel caso che, a giudizio insindacabile del Direttore dell'esecuzione del contatto, dovessero riscontrarsi circostanze tali da suggerire la consegna delle prestazioni in più tronchi, si procederà alla consegna frazionale mediante successivi verbali di consegna e l'Appaltatore dovrà eseguire i servizi relativi a ciascun verbale senza peraltro che l'impresa abbia diritto ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello derivante dall'applicazione dei prezzi offerti in sede di gara.

Ai fini della durata complessiva del contratto, il termine contrattuale decorre, in ogni caso, dalla data del primo verbale di consegna.

Art. 3 Luoghi di esecuzione

1° Le prestazioni andranno svolte presso l'area sacra del Sacro Monte di Crea, come meglio individuata nell'elaborato Cartografico di localizzazione dei soggetti arborei assegnati al taglio di cui alla RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E DI STIMA.

2° Il Direttore dell'esecuzione del contatto si impegna a fornire all'impresa appaltatrice tutte le informazioni relative agli eventuali servizi presenti nel sottosuolo (gas, luce, acqua, ecc.), con apposito DUVRI. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di informare il Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata durante l'esecuzione delle prestazioni. Si richiamano in questa fase le informazioni preliminari fornite nel *"Documento propedeutico alla stesura del DUVRI e norme relative alla sicurezza"* , fornito in sede di gara e firmato dalla ditta offerente.

3° Prima di presentare offerta per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, l'impresa concorrente dovrà ispezionare i luoghi, specificati nella Relazione Tecnica, Illustrativa e di Stima, per prendere visione delle condizioni di esecuzione dei servizi e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito ai servizi da eseguire.

Art. 4 Modalità di effettuazione delle prestazioni

1° L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti servizi su soggetti arborei instabili:

- abbattimento controllato del soggetto arboreo assegnato al taglio, mediante smontaggio in tree climbing o con piattaforma o mediante abbattimento con tirfor e corde direzionali, secondo le indicazioni contenute nel Piedilista e computo metrico estimativo allegato alla relazione tecnica, illustrativa e di stima;
- potatura del soggetto arboreo su cui tale intervento è previsto;
- allestimento, concentramento, esbosco e trasporto di tutto il materiale legnoso di diametro superiore a 8 cm di diametro;
- cippatura (se offerta quale miglioria in sede di gara) o lavorazione di tutta la ramaglia sul posto, secondo le specifiche contenute nella Relazione tecnica, illustrativa e di stima.
- riordino di tutte le stazioni di intervento anche mediante interventi di potatura o di abbattimento, allestimento e esbosco di soggetti collaterali (non preventivamente assegnati al taglio) che risulta indispensabile o ragionevole tagliare per operare in sicurezza o minimizzare i danni al soprassuolo, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione esecutiva del contratto di volta in volta.

2° Tutti gli interventi si intendono, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, comprensivi di:

- il riordino del soprassuolo presente in prossimità degli interventi, compreso l'abbattimento di soggetti arborei o arbustivi gravemente danneggiati o abbattuti in seguito ad accordi specifici con il DEC, la disinfezione di eventuali ferite prodotte accidentalmente sulle piante

limitrofe a quelle di intervento aventi un valore ecologico e forestale importante o la loro correzione con potature ad hoc delle branche che hanno subito danni;

- accatastamento ordinato e sicuro, all'interno della particella n. 18 Fg 4 del Comune di Ponzano Monferrato, retrostante la sede legale dell'Ente, secondo le indicazioni del DEC, di tutto il materiale legnoso avente valore di fuocatico – in alternativa l'acquisizione della legna e trasporto presso aree nella disponibilità aziendale della ditta (se tale disponibilità è stata offerta quale miglioria sin sede di gara).
- risistemazione accurata di tutte le superfici di intervento, mediante spianatura e ricarica delle eventuali discontinuità del suolo prodotte dai lavori che possono presentare criticità per il futuro innesco di fenomeni erosivi o la percorribilità ed il decoro dei percorsi interessati in maniera diretta ed indiretta dalle operazioni di cantiere.

3° Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte, con la massima cura e diligenza dall'impresa, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Capitolato d'Appalto e secondo le direttive ed il controllo del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto. Tutti gli operatori dovranno possedere le effettive attestazioni professionali, con particolare riferimento agli operatori di tree climbing, gli operatori delle piattaforme elevabili ed agli operatori forestali. Il DEC provvederà a verificare la rispondenza delle stesse durante l'esecuzione.

4° Tutte le prestazioni che, a giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, non siano state eseguite a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite o completate a spese dell'impresa appaltatrice entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta.

5° L'impresa è tenuta, a sua cura e spese, a segnalare per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto, dandone motivazione tecnica, la necessità di esecuzione di eventuali servizi differenti e/o aggiuntivi rispetto a quelli previsti da Capitolato.

6° L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto eventuali inconvenienti, irregolarità, cause di impedimento, disagi, rilevati dagli operatori nell'espletamento delle prestazioni al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento delle stesse.

7° L'allestimento ed il concentramento del materiale proveniente dagli interventi dovrà essere eseguito il prima possibile, in modo che a fine giornata non rimangano situazioni di instabilità e di pericolo. Ciò in considerazione della particolare pendenza delle superfici di intervento.

8° Sospensione e ripresa degli interventi, riferimento art. 107 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50:

1. È ammessa la sospensione dei servizi, ordinata dal Direttore dell'esecuzione del contratto su richiesta dell'impresa appaltatrice, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei servizi stessi.
2. La sospensione disposta ai sensi del precedente punto 1, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
3. L'impresa appaltatrice che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei servizi ai sensi dei punti 1 e 2, senza che l'Ente abbia disposto la ripresa dei servizi stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'esecuzione del contratto perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei servizi, qualora l'impresa appaltatrice intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Il Responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i servizi.
5. Per la sospensione dei servizi, qualunque sia la causa, non spetta all'impresa appaltatrice alcun compenso o indennizzo.

6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'impresa appaltatrice, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei servizi.
7. Le sospensioni comportano il differimento dei termini contrattuali di un numero di giorni pari a quelli della sospensione stessa.

9° E' inoltre a carico dell'impresa appaltatrice il recupero e/o lo smaltimento dei materiali vegetali residuali e gli spogli, che restano di proprietà dell'impresa appaltatrice, in impianti opportunamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; nei formulari la stessa dovrà quindi risultare come produttrice dei rifiuti.

Art. 5 Forma e ammontare dell'appalto – revisione prezzi

1° L'appalto sarà affidato a corpo:

L'importo complessivo stimato delle prestazioni è il seguente, come risultante dalla Relazione Tecnica Illustrativa e di Stima:

Voci di costo	**Importi IVA esclusa**
Costi di intervento soggetti a ribasso	€ 49.050,31
Stima della quota relativa ai costi di mano d'opera dei costi soggetti a ribasso	€ 30.641,26
Costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.218,05
Costi complessivi degli interventi compresi oneri della sicurezza	**€ 50.268,36**

Il codice CIG assegnato dell''Autorità Nazionale Anti Corruzione ANAC è **7259153A8D**, lo stesso deve essere citato e richiamato obbligatoriamente nell'offerta e successivamente in ogni documentazione contabile ed amministrativa.

Gli importi sopra espressi sono da rideterminare in funzione del ribasso d'asta offerto in sede di gara e delle prestazioni che effettivamente verranno rese durante il periodo di validità del rapporto contrattuale.

L'importo stimato dell'appalto si intende comprensivo di oneri vari, anche relativi a tasse e imposte, attrezzature, mezzi comprensivi di consumi, prodotti, materiali, manodopera, direzione tecnica, viaggi, trasferte del personale, responsabilità, oneri di sicurezza propri dell'impresa appaltatrice, spese generali, utile d'impresa, e quanto altro indicato nel Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara, a carico dell'impresa appaltatrice, aventi come fine l'attuazione ed il completamento a perfetta regola d'arte delle prestazioni date in appalto ed effettivamente rese secondo le modalità e le specifiche in essi indicate; lo stesso si intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste, per implicita ammissione dell'impresa appaltatrice.

2° Sugli importi del presente Capitolato, dopo l'applicazione della percentuale di ribasso risultante dall'offerta dell'aggiudicatario, non sarà riconosciuta alcuna forma di revisione dei prezzi, neppure quanto stabilito dal comma 511, art. 1 della Legge 28.12.2015, n. 208.

Art. 6 Prestazioni non previste e variazioni

1° In caso di necessità e urgenze il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà apportare modifiche istantanee al programma giornaliero delle prestazioni che il personale dell'impresa appaltatrice dovrà attuare con decorrenza immediata. L'impresa appaltatrice ne riconosce, per ogni effetto e conseguenza, la piena efficacia, si applicano le norme di cui all'art. 106 del del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. Resta in facoltà dell'impresa appaltatrice presentare in forma scritta, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi, le osservazioni che ritiene opportune.

2° Nel rispetto e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.:

- l'Ente si riserva la facoltà di apportare alle prestazioni quelle variazioni in aumento o in diminuzione che riterrà opportune nell'interesse della cittadinanza, della buona riuscita e dell'economia delle prestazioni,
- l'impresa appaltatrice si obbliga all'esecuzione di eventuali servizi/forniture non previsti come quantificazione e/o tipologia nel presente appalto, oltre ad interventi aventi carattere d'urgenza; il tutto sarà strettamente attinente alle caratteristiche ed alla natura stessa specificate nel presente Capitolato d'appalto.

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alle variazioni e/o all'esecuzione di servizi/forniture non previsti solamente dopo averne ricevuto l'ordine scritto e firmato dal Responsabile del Procedimento / Direttore dell'esecuzione del contratto.
Oltre all'aggiornamento del corrispettivo relativo alle mutate prestazioni, l'impresa appaltatrice non avrà diritto a nessun altra indennità.
3° Per le prestazioni e le modifiche di cui al precedente comma, il compenso delle prestazioni in aumento o la riduzione per le prestazioni in diminuzione verranno concordati di volta in volta, assumendo come prezzi di riferimento i prezzi unitari di cui alla Relazione tecnico illustrativa e di stima, come corretti in proporzione alla percentuale di ribasso offerta in sede di gara.
In caso di compensi per prestazioni il cui costo non è ricavabile dai prezzi unitari di aggiudicazione, gli stessi sono preventivamente fissati in contraddittorio tra le due parti tramite sottoscrizione di apposito "verbale di concordamento nuovi prezzi". Costituirà base di riferimento il Preziario Regionale anno 2016. Qualora non si pervenga ad un accordo, l'Ente potrà rivolgersi, per lo svolgimento delle prestazioni in questione, ad altra impresa del settore senza che l'impresa appaltatrice possa trarre motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie.
4° Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'impresa appaltatrice, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Ente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 106 del del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione del contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'impresa appaltatrice, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dettate dallo stesso.

Art. 7 Personale in servizio - norme di sicurezza

1° Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato d'appalto e dai restanti documenti di gara, l'impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale operativo in numero e di qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione delle prestazioni previste. Oltre al personale in servizio, l'impresa appaltatrice deve mettere a disposizione anche il personale necessario per la sostituzione in caso di ferie o malattia. Tale personale dovrà essere capace e fisicamente idoneo. L'impresa appaltatrice è responsabile delle capacità del personale addetto alle prestazioni il quale dovrà essere a perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati e dei luoghi di esecuzione delle stesse.
2° L'impresa appaltatrice è obbligata:

a) Ad osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico – normativo stabilito dal C.C.N.L. di riferimento ed eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, per l'intera durata dell'appalto.
b) Ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. L'Ente richiederà d'ufficio il rilascio del DURC per verificare l'adempimento di tali obblighi nei casi previsti dagli articoli 30, 80, 83 e 105 del del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
c) A trasmettere, qualora richiesto dall'Ente, copia dei versamenti contributivi eseguiti.

d) A sottoporre il proprio personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste dalla legge, dal CCNL di riferimento e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio.
e) A rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i., ovvero autocertificare mediante la sottoscrizione digitale del presente Capitolato l'avvenuto adempimento delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, relativa alle assunzioni di personale diversamente abili. L'accertamento di comportamenti non conformi prevede l'esclusione della ditta offerente anche se aggiudicataria, a norma dell'art. 80, comma 5, lettera i) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
f) Ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori. L'impresa appaltatrice deve provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme sopra citate anche da parte degli eventuali subcontraenti e subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, ferme restando le responsabilità civili e penali dei subcontraenti e subappaltatori stessi.
g) Ad organizzare i propri dipendenti ed a fornire loro un'adeguata formazione ed informazione nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nelle altre normative di settore. L'Ente si riserva di richiedere all'impresa appaltatrice misure di sicurezza integrative rispetto a quelle che per legge la stessa è tenuta ad adottare, per salvaguardare l'incolumità delle persone e l'igiene ambientale.
h) A dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo.
i) A segnalare al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dell'esecuzione del contratto, tempestivamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, il verificarsi di:
   - infortuni occorsi ai propri dipendenti,
   - incidenti con impatto sull'ambiente o sulla sicurezza, avvenuti durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.
j) A depositare prima della consegna delle prestazioni il Piano Sostitutivo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni, questo verrà visionato dal DEC e approvato specificatamente. Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 88, c. 2 lettera g-ter), art. 89 c. 1 lettera a) e Allegato X del D.Lgs. 81/2008, poiché il cantiere si riferisce ad interventi esclusivamente forestali di taglio ed allestimento, non è prevista la redazione di un PSC anche in presenza di più ditte attive sul cantiere (ovvero subappaltatori e sub contraenti). L'affidatario svolgerà il coordinamento generale del cantiere e il Piano Sostitutivo di Sicurezza dovrà trattare l'armonizzazione dell'operatività delle differenti ditte. Detto Piano Sostitutivo di Sicurezza verrà verificato dal DEC prima della sua approvazione definitiva e dell'attivazione del cantiere forestale.
   Per quanto riguarda le competenze dell'Ente si richiama il documento propedeutico alla stesura del DUVRI, predisposto dall'Ente e facente parte integrante delle documentazioni di appalto, dove vengono specificate le disposizione relative alle condotte da adottare per assicurare la sicurezza del cantiere in generale e le accortezza da porre in essere per ridurre i rischi da interferenza. L'impresa è tenuta a rispettare scrupolosamente le prescrizioni ivi riportate.
k) A partecipare alle riunioni di coordinamento e cooperazione indette dal Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

3° Il personale in servizio dovrà:

a) Essere dotato, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, di divisa completa di targhetta di identificazione personale corredata di foto, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale deve essere rispondente alle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica ed alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalla normativa tecnica di riferimento vigente. In relazione alle condizioni meteorologiche, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla dotazione per il personale di indumenti intesi sia a riparare lo stesso dalle avversità atmosferiche sia a garantire il regolare espletamento delle prestazioni.
b) Mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorità e uniformarsi alle disposizioni impartite dal presente Capitolato d'appalto ed emanate dall'Ente ed agli ordini espressi dall'impresa appaltatrice stessa, rispettando le norme antinfortunistiche e mantenendosi inoltre educato e rispettoso. Ove ciò non fosse, il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto ne informeranno l'impresa appaltatrice la quale dovrà procedere secondo quanto previsto nel CCNL di riferimento applicabile. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale palesemente inidoneo allo svolgimento dei compiti assegnati o autore di gravi comportamenti lesivi per l'Ente stesso e per la sua immagine.
c) Avere padronanza della lingua italiana.
d) Essere costantemente in possesso di regolare documento di identificazione personale e delle autorizzazioni di legge necessarie alla conduzione dei mezzi ad esso assegnati.

L'Ente è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa appaltatrice ed il proprio personale impiegato nelle prestazioni.

4° L'impresa appaltatrice deve individuare un referente operativo che sia diretto interlocutore dell'Ente per tutto quanto concerne la gestione tecnica ed operativa delle prestazioni. Il suddetto referente è sostituito da altro addetto, formalmente delegato dall'impresa appaltatrice, nelle giornate in cui, essendo in atto l'effettuazione della prestazione, lo stesso venga a mancare. Il nominativo dell'eventuale sostituto deve essere tempestivamente comunicato via mail al Direttore esecutivo del contratto, ossia all'Ufficio Tecnico dell'Ente.

Il referente deve garantire la propria reperibilità almeno nelle ore di esecuzione delle prestazioni, mediante l'utilizzo di strumentazione idonea, la cui fornitura è a carico dell'impresa appaltatrice, come ad esempio un telefono cellulare.

Tale referente deve avere il potere di disporre prestazioni urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

Tutte le dotazioni di cellulari o di altre apparecchiature per la comunicazione e la ricezione sono intese a carico dell'impresa appaltatrice, comprensive dei relativi costi di canoni e consumi.

5° L'impresa appaltatrice dovrà produrre, prima dell'avvio delle prestazioni, una scheda aziendale riportante (tale scheda può essere parte integrante del Piano Sostitutivo di Sicurezza):

- i nominativi ed i recapiti telefonici dei titolari dell'azienda,
- il nominativo ed il recapito telefonico del referente operativo dell'azienda,
- il normale orario giornaliero di lavoro,
- i nominativi dei dipendenti da impiegarsi nelle prestazioni connesse al presente appalto,
- il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ed il Rappresentante dei Lavoratori.

L'impresa appaltatrice dovrà comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni fornite.

Art. 8 Attrezzature e mezzi

1° Per il corretto espletamento delle prestazioni l'impresa appaltatrice dovrà fornire, a sua cura e spese, mezzi, attrezzature, strumentazioni e prodotti di tipologie, caratteristiche e quantità

sufficienti all'effettuazione di tutte le prestazioni descritte nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara. L'impresa appaltatrice dovrà, altresì, garantire le scorte necessarie.

2° Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la strumentazione occorrente per l'esecuzione delle prestazioni dovranno:

- essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE e ai requisiti di sicurezza e alle prescrizioni igienico – sanitarie vigenti;
- essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro;
- rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. E' preferibile l'uso di mezzi elettrici o alimentati con carburanti a basso impatto ambientale quali gas gpl e metano.

3° Tutti gli automezzi impiegati su strada dovranno, altresì, rispondere alle caratteristiche richieste dal codice della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da rapportare alle diverse modalità operative. Inoltre dovranno essere tutti correttamente assicurati, omologati e revisionati secondo la normativa vigente in materia.

L'impresa appaltatrice è altresì- obbligata a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e conveniente decoro i mezzi e le attrezzature mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, disinfezione, riparazione, manutenzione, rinnovamento dei relativi materiali di consumo e, se necessario, di riverniciatura. Il loro lavaggio dovrà essere effettuato in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni.

L'Ente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti i mezzi, automezzi, apparecchiature, impianti o attrezzature che, a seguito di valutazione in contraddittorio, non riterrà soddisfacenti dal punto di vista dell'efficienza, della sicurezza e del decoro. Tale sostituzione o revisione è a carico dell'impresa appaltatrice e non può comportare oneri aggiuntivi per l'Ente rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. L'impresa appaltatrice è tenuta alla sostituzione delle attrezzature e dei mezzi contestati immediatamente ovvero, se ciò è impossibile per giustificati motivi, entro e non oltre un termine che sarà stabilito dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

4° Nel caso di attrezzatura o mezzo guasto, l'impresa appaltatrice dovrà darne comunicazione via mail al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 6 (sei) ore dal verificarsi dell'inconveniente tecnico. La sostituzione dell'attrezzatura o del mezzo dovrà avvenire entro e non oltre le 18 (diciotto) ore dal verificarsi della rottura e non può comportare oneri aggiuntivi per l'Ente rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. Solo nel caso di somma urgenza o di forza maggiore potrà essere autorizzato dal Direttore dell'esecuzione del contratto l'uso temporaneo, limitato al periodo strettamente necessario che verrà autorizzato, di mezzi meno idonei, ma non dal punto di vista normativo, al fine di garantire la continuità del servizio.

I guasti delle attrezzature e dei mezzi non dovranno compromettere in nessun modo la continuità e l'efficienza delle prestazioni e non potranno essere addotti a giustificazione di eventuali disservizi.

Art. 9 Sedi e recapiti

1° Per tutta la durata dell'appalto l'impresa appaltatrice dovrà mantenere edotto l'Ente circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale e la sede amministrativa competente da cui dipendono le prestazioni oggetto del presente appalto, comunicando e, ove necessario, aggiornando gli indirizzi postali, i numeri di telefono, e-mail, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta modifica.

Art. 10 Subappalto – Sub-contratto - cessione del contratto - cessione del credito

1° Non è ammesso l'affidamento in subappalto che non sia stato preventivamente comunicato in sede di gara. Ai sensi del presente appalto i soggetti affidatari possono affidare in subappalto tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano a condizione che

all'atto dell'offerta sia stata indicata la lavorazione o la prestazione o il servizio che si intende sub appaltare.

2° ***Il subappalto*** deve essere espletato nei modi e nei tempi previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, con specifico riferimento alle seguenti clausole:

- Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di affidamento in oggetto.
- L'affidatario in fase di offerta deve indicare preventivamente il soggetto subappaltatore a cui intende riferirsi oltre alla prestazione che intende affidargli.
- L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
- L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza delle norme sul trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei singoli Piani Operativi di Sicurezza relativi ai soggetti subappaltatori, che devono essere armonizzati dall'affidatario principale nel proprio PSS. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- La stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva relativo a tutti i subappaltatori.
- L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
- L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore esecutivo del contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
- Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
- L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

3° Non costituiscono subappalto ma ***sub-contratto*** le seguenti fattispecie:

- Le forniture senza prestazione di manodopera.
- Le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del subcontratto da affidare. Conformemente alle interpretazioni più

diffuse si intende subcontratto anche il nolo a caldo che supera il 2% del contratto di affidamento principale, qualora l'incidenza della mano d'opera sia inferiore al 50%.

- L'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- L'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
- Le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto.

4° Nel caso di ***sub-contratti*** devono essere rispettati i seguenti adempimenti a carico dell'affidatario del contratto principale:

- L'affidatario comunica formalmente alla stazione appaltante mediante dichiarazione firmata, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione o del servizio o della fornitura che viene affidata, dettagliando espressamente il calcolo dell'incidenza del costo della mano d'opera. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- Nel caso la prestazione oggetto del sub-contratto necessiti per legge di formazioni specialistiche di alto livello, queste devono essere prodotte in copia alla stazione appaltante unitamente alla dichiarazione di cui al punto precedente. Nel caso specifico tutti i treeclimbing o gli operatori di piattaforme elevabili sopra i 24 metri dovranno esibire l'attestato della specifica formazione prevista per legge.
- Il PSS dell'affidatario del contratto principale indica espressamente il ruolo e la gestione della sicurezza dei subcontraenti incaricati, indicando l'ambito operativo specifico, geografico e prestazionale.
- L'affidatario è solidalmente responsabile con il sub-contraente degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e del rispetto del PSS.

5° ***Adempimenti comuni sia per il subappalto, sia per il sub-contratto***:

- Sia il subappalto che sia sub-contratto devono essere autorizzati dalla stazione appaltante dopo l'acquisizione e la verifica della documentazione di cui ai commi precedenti.
- L'affidatario che si avvale del subappalto o del sub-contratto deve allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto o del sub-contratto, a norma dell'articolo 2359 del codice civile.
- Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
- La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al subcontraente o al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
  - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

6° E' fatto assoluto divieto all'impresa appaltatrice di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità dello stesso e di risarcimento dei danni a favore dell'Ente, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

7° Sono fatti salvi i casi disciplinati dall'art. 110 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, relativi alle misure straordinarie di gestione in caso di fallimento dell'esecutore e ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del Codice Civile.

Art. 11 Contabilità degli interventi.

1° Conformemente all'art. 31 e 111, comma 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, oltre a quanto specificato nelle linee guida dell'ANAC sullo svolgimento delle funzioni del DEC, la contabilità è effettuata a corpo, per ogni prestazione in cui il servizio è suddiviso, con riferimento ai prezzi unitari allegati alla Relazione tecnica, illustrativa e di stima, corretti dalla percentuale di ribasso offerta in sede di gara.

2° Le prestazioni effettuate solo parzialmente verranno conteggiate mediante valutazioni autonome del DEC che compierà la stima della percentuale della prestazione effettuata sul totale convenuto nell'affidamento, anche attraverso un riscontro con il computo metrico, benché questo non abbia rilevanza strettamente contrattuale e i suo dati non sono vincolanti. Fa eccezione il conteggio delle operazioni di abbattimento, allestimento e concentramento.

3° Nel caso delle lavorazioni di abbattimento, allestimento e concentramento (considerate unitariamente anche dal preziario regionale di riferimento) la stima dello stato di avanzamento avverrà mediante censimento delle stazioni di intervento in cui tali lavorazioni si sono concluse. Specificamente ogni singola stazione di intervento è costituita dall'albero assegnato al taglio e da tutti i soggetti arborei o arbustivi che per motivi operativi sono stati interessati dalle operazioni. La stazione viene contabilizzata validamente per il calcolo dello stato di avanzamento solo se la pianta assegnata al taglio è stata completamente abbattuta ed allestita, la ramaglia esboscata o lavorata in andane e sminuzzata come prescritto nella relazione tecnica, le piante vicine interessate per ragioni operative sono state potate o abbattute ed allestite come richiesto dal DEC e le superfici di intervento ripianate per correggere le situazioni di potenziale innesco erosivo.

4° Allo stesso modo per quanto riguarda le operazioni di esbosco queste non verranno conteggiate nella stima dello stato di avanzamento nei settori in cui l'affidatario non avrà provveduto all'eventuale correzione o cura del soprassuolo accidentalmente danneggiato ed al ripristino delle condizioni superficiali del suolo, al fine di correggere situazioni di potenziale innesco erosivo, oltre che ad estrarre dal bosco le ramaglie e il materiale legnoso derivante dagli abbattimenti ed allestimenti di cui sopra, come prescritto nella Relazione illustrativa e tecnica.

5° Il corrispettivo è determinato applicando:

- Per le operazioni di abbattimento, allestimento e concentramento: mediante conteggi delle singole stazioni di intervento completate ed applicazione dei costi unitari della singola stazione indicati nel piedilista e computo metrico.
- Per tutte le oltre prestazione mediante l'applicazione della percentuale della quota eseguita all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo. La necessità di provvedere a volumi di esbosco, cippatura e trasporto materiali differenti dal computo dei volumi riferiti ai soli soggetti arborei assegnati al taglio, in ragione di abbattimenti collaterali resisi necessari a norma delle modalità di intervento di cui alla Relazione tecnica, non ingenerano una revisione degli oneri di esbosco, cippatura ramaglie e trasporto materiale. Tali operazioni sono contabilizzate e stimate inclusive di tali possibili evenienze.
- A tali cifre verrà sommata il costo della sicurezza per la percentuale complessiva dello stato di avanzamento risultante. Per i costi della sicurezza il prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
- Alla cifra derivante dalle somme sopra elencate verranno detratti direttamente gli importi relativi alle penali commutate per fatti già chiaramente avvenuti ed accertati dal DEC ed a cui non è possibile porre rimedio con prestazioni e lavorazioni correttive.

- Alla cifra finale netta che conseguirà ai calcoli precedenti verrà detratto lo 0,50% per le garanzie di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18.04.2017, n. 50. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 12 Invariabilità del corrispettivo e variazioni al progetto.

1° Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2° Ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 106 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, la stazione appaltante potrà richiedere l'abbattimento e/o potatura, allestimento, concentramento, cippatura delle ramaglie, esbosco e trasporto di materiale legnoso derivante da ulteriori soggetti arborei non collegati alle stazioni di intervento preventivamente segnate nella Relazione tecnica, illustrativa e di stima. Tale richiesta farà riferimento alla constatazione in corso d'opera dell'utilità e necessità di provvedere agli interventi aggiuntivi di cui sopra a causa del sopravvenuto deperimento, grave danneggiamento per cause meteoriche o morte di soggetti arborei ulteriori, i quali antecedentemente non evidenziavano condizioni fitosanitarie e fitostatiche severe. Tale situazione sarà considerata applicabile solo nell'ambito delle particelle di intervento di cui all'affidamento e solo nel limite del 10% dell'importo contrattuale.

3° Nel caso la necessità di cui al comma 2 si dovesse verificare, la Direzione esecutiva del contratto provvederà a redigere specifica relazione con l'individuazione dei soggetti arborei aggiuntivi di cui si richiede il taglio, valutandone anche i costi di intervento, mediante l'applicazione dei prezzi unitari allegati alla Relazione tecnica, illustrativa e di stima, corretti con percentuale di ribasso offerta in fase di gara dall'aggiudicatario. L'importo per l'esecuzione degli interventi aggiuntivi, calcolato come sopra dettagliato, sarà riconosciuto all'affidatario e contabilizzato in aggiunta all'importo iniziale di contratto.

4° L'affidatario non potrà provvedere autonomamente al taglio di piante al di fuori delle stazioni di intervento stabilite inizialmente nella Relazione tecnica, illustrativa e di stima, ma su richiesta del DEC, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, non potrà rifiutarsi di porre in essere gli interventi di cui trattasi, applicando le medesime modalità e le medesime accortezze previste per il resto degli interventi già definiti nel contratto iniziale. Verranno applicate anche le medesime penali previste per tutte le altre prestazioni inizialmente previste.

5° Gli interventi aggiuntivi di cui ai commi precedenti entreranno nella contabilità generale del contratto e seguiranno le medesime regole di contabilità e liquidazione. Nello specifico si intende che gli importi aggiuntivi modificheranno l'importo complessivo del contratto e di conseguenza anche gli importi necessari per raggiungere le percentuali utili alla liquidazioni degli stati di avanzamento.

6° Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione del contratto, richiedesse e ordinasse modifiche in corso d'opera differenti da quanto previsto ai commi precedenti, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

7° Si dovrà in ogni caso esperire una nuova procedura di affidamento qualora il valore della modifica ecceda le soglie fissate all'art. 35 e il 10 per cento del valore iniziale del contratto o se la modifica determina un'alterazione della natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

4° La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può

imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La contabilizzazione di tale variazione è fatta prendendo a riferimento i prezzi unitari di cui alla Relazione tecnica, corretti con la percentuale di ribasso espressa dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1° L'impresa appaltatrice non avrà diritto a pagamenti in acconto anche in deroga a quanto eventualmente previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

2° L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti di stati di avanzamento, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga i seguenti importi percentuali sull'ammontare complessivo del contratto:

- I SAL: al superamento del 30% dell'ammontare complessivo dell'importo di contratto;
- II SAL: quindi al superamento dell'70%;
- III SAL: in fine il saldo finale a conclusione dei lavori, su cui verranno restituite le ritenute precedentemente sottratte ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 50/2016, qualora ne ricorrano le condizioni.

3° La liquidazione avverrà dopo l'avvenuta attestazione della regolare esecuzione e del raggiungimento della quota di cui al comma 2 da parte del Direttore Esecutivo del Contratto, successivamente alla presentazione di regolare fattura e dopo l'acquisizione del DURC regolare, entro 30 giorni dall'assunzione della Determinazione Dirigenziale di liquidazione. Eventuali contestazioni interrompono i termini.

4° Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

5° Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione degli interventi e la redazione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione finale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 14 Modalità di pagamento

1° La liquidazione sarà disposta a mezzo di bonifico bancario, sul conto per cui l'affidatario attesta la tracciabilità dei pagamenti ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge 13.08.2010, n. 136.

2° La fattura dovrà essere intestata a:

ENTE DI GESTIONETE DEI SACRI MONTI, Cascina Valperone n. 1 – 15020 Ponzano Monferrato (AL) – CF/P.IVA 00971620067 e spedita secondo le nuove disposizione relative alla fatturazione elettronica ai seni del Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013. Il codice assegnato da IPA alla nostra amministrazione è UFHVQH.

3° La fattura dovrà riportare il codice CIG: 7259153A8D; la mancanza di tali dati sarà motivo di rifiuto del documento contabile da parte del sistema di interscambio/fatturazione elettronica.

4° Si ricorda inoltre che ai sensi del MEF del 23/01/2015 la fatturazione sarà soggetta a split payment.

5° La ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge 13.08.2010, n. 136, ovvero utilizzerà in via esclusiva un c/c bancario o postale "DEDICATO", anche non in via esclusiva, per la gestione delle commesse pubbliche. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 sopra citata, il contratto di appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

6° Qualora l'Ente non rispettasse i termini di pagamento di cui sopra, l'impresa appaltatrice provvederà a notificare all'Ente ingiunzione ad effettuare l'accredito entro 5 (cinque) giorni naturali

e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ingiunzione medesima. Decorso infruttuosamente tale termine, l'impresa appaltatrice avrà diritto all'applicazione e riconoscimento degli interessi legali.
7° Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili all'Ente, non daranno diritto ad indennità di qualsiasi genere da parte dell'impresa appaltatrice né alla richiesta di scioglimento del contratto.
8° Ai sensi dell'art. 30, comma 5 e 6 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
9° In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore o sub-contraente inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.
10° Per fare fronte al pagamento di cui al comma precedente la stazione appaltante può attingere anche alla cauzione definitiva.

Art. 15 Cauzione provvisoria e cauzione definitiva

1° Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 l'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, ovvero pari a 1.005,00 €. Valgono le eventuali riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 93, il cui diritto deve essere dimostrato dal concorrente obbligatoriamente allegando la documentazione probatoria unitamente alla cauzione provvisoria
2° La cauzione potrà essere costituita nella forma della fideiussione bancaria o assicurativa o in alternativa in contanti. Nel caso della presentazione di una cauzione in contanti si dovrà allegare ai documenti di gara la distinta di bonifico e una lettera firmata da un fideiussore che prende l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (ai sensi dell'art. 103 e 105 del D.lgs 50/2016) qualora l'offerente risultasse affidatario.
2° In caso di aggiudicazione, a pena di revoca dello stessa, l'impresa appaltatrice dovrà presentare, prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e/o della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva nelle forme e nei modi stabiliti all'art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, pari al 10% dell'importo delle prestazioni aggiudicate. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3° La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si

applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Dl Lgs. 18.04.2016, n. 50, per la garanzia provvisoria.

4° La garanzia deve essere presentata in forma di una fideiussione e, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

5° La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6° La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

7° Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, la cauzione sarà incamerata dall'Ente, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti allo stesso. L'Ente ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'impresa appaltatrice per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nelle prestazioni appaltate.

8° In ragione della natura degli interventi, la redazione del certificato di regolare esecuzione ed il conseguente atto liquidazione dei corrispettivi di saldo finale determinano l'assunzione del carattere di definitività delle prestazioni eseguite, per tale ragione non è prevista l'attivazione di una cauzione o garanzia per la liquidazione della rata di saldo.

9° La cauzione definitiva dovrà essere adeguata, su richiesta dell'Ente, in caso di variazioni del corrispettivo, come nel caso di richiesta di interventi aggiuntivi ai sensi dell'art. 12 comma 2 del presente Capitolato.

Art. 16 Polizza assicurativa.

1° Ai sensi dell'art. 103, comma 7, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale assicurazione dovrà coprire le seguenti somme minime, in ragione del valore dei beni presenti nell'area di lavoro e della particolare presenza di fruitori:

- per i danni di esecuzione: euro 500.000,00;
- per la responsabilità civile verso terzi: euro 1.000.000,00;

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2° La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3° La polizza dovrà contenente l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni rivalsa nei confronti dell'Ente, inoltre nel novero dei terzi dovranno essere indicati anche l'Ente ed i suoi dipendenti.
In tutti i casi dovranno essere consegnate al Direttore dell'esecuzione del contratto anche le copie delle quietanze di rinnovo ad ogni scadenza anniversaria ricadente nel periodo di validità dell'appalto.
4° In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc), l'impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate.
In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.
In caso di Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e di Consorzio tra imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle imprese consorziate.
5° L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso, ad insindacabile giudizio dell'Ente, per fatto e colpa dell'impresa appaltatrice.
6° In ragione della natura degli interventi non è previsto un periodo di garanzia e la conseguente attivazione di una polizza assicurativa per i casi di sostituzione o rifacimento delle opere in garanzia.

Art. 14 Responsabile del procedimento - Direttore dell'esecuzione del contratto - controlli

1° Responsabile Unico del Procedimento unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di cui all'art. 31 e 101 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 è il Coordinatore dell'Settore gestione del territorio dell'Ente, Dott. Antonio Aschieri. Lo stesso è anche il Direttore esecutivo del contratto ai sensi dell'art. 111, comma e del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. Il sopra nominato dipendente si avvarrà del Dott. Maccioni Andrea e del Sig. Mauro Guazzone quali direttori operativi di cantiere, ai sensi dell'art. 101 comma 4 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
2° L'Ente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'impresa appaltatrice attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto. A tale Direttore sono assegnati i compiti di coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto; inoltre lo stesso assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'impresa appaltatrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3° La vigilanza ed il controllo sulle prestazioni competerà quindi a tale soggetto, unitamente ai direttori operativi sopra richiamati, per tutto il periodo di affidamento in appalto, con la più ampia facoltà e coi modi ritenuti più idonei. Lo stesso potrà disporre in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso ed a sua discrezione e giudizio, l'esecuzione di visite ispettive presso i luoghi di effettuazione delle prestazioni, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato d'appalto, nei restanti documenti di gara e nel contratto nonché di tutte quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti in materia.
4° Per una funzionalità del controllo, l'impresa appaltatrice è obbligata a fornire al Responsabile del procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto, tutta la collaborazione necessaria.
5° L'impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni che il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto potranno emanare, anche a seguito dei controlli effettuati, nei riguardi delle prestazioni oggetto dell'appalto. In via ordinaria tutti gli ordini

e le disposizioni provenienti dall'Ente verranno trasmessi all'impresa appaltatrice in forma scritta. Tuttavia, in caso di urgenza, il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto potranno dare disposizioni anche verbali per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio.

Art. 15 Penalità – esecuzioni in danno

1° In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà dell'Ente di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'impresa appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del contratto, all'infrazione contestatale ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dall'Ente e/o dal Proprietario della particella a causa dell'inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento di una penalità dell'importo variabile a seconda dell'inadempimento, come di seguito riportato:

- PENALITA' PER IL MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE E LE TEMPISTICHE:
    - Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi di abbattimento, allestimento ed esbosco: 250,00 € per pianta. Rientrano nelle mancanze contestabili la mancata corretta refilatura della ceppaia, il mancato esbosco del legno o della ramaglia o la mancata lavorazione in andane e lo sminuzzamento della ramaglia (ove previsto), il mancato abbattimento o potatura di piante presenti presso la stazione di intervento le quali sono state danneggiate dalle operazioni svolte sul soggetto arboreo assegnato al taglio, oltre al mancato riordino delle superfici con correzione delle situazioni che possono innescare fenomeni erosivi. Tali penalità sono comminate qualora vi sia il rifiuto dell'appaltatore alla correzione della mancanza.
    - Ritardata conclusione delle prestazioni richieste: 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche previste all'art. 2.
- PENALITA' PER DANNI A PIANTE NEL SITO DI INTERVENTO:
    a) Nel caso di danni ai soggetti arborei o arbustivi non assegnati al taglio si applicherà una penale secondo l'elenco di cui sotto, dopo specifica verifica e perizia della Direzione esecutiva del contratto:
        - 70,00 € per ogni arbusto avente valore naturalistico od ornamentale. Si considerano tali gli esemplari di corniolo, viburno, nespolo comune, bosso, soggetti portaseme di Spartium junceum, soggetti portaseme di Coronilla emerus e siepi o soggetti di grandi dimensioni portaseme di ligustrum.
        - 100,00 € per ogni pianta portaseme di roverella, acero campestre, celtis australis, sorbus torminalis, di diametro a 1,30 m da terra compreso tra 25 e 60 cm, su cui si è prodotta una scoretecciatura entro i primi 10 metri di altezza avente una superficie superficie compresa tra 30 e 75 cm^2.
        - 150,00 € per ogni pianta portaseme di roverella, acero campestre, celtis australis, sorbus torminalis, di diametro a 1,30 m da terra compreso tra 25 e 60 cm, su cui si è prodotta una scoretecciatura entro i primi 10 metri di altezza avente una superficie superficie compresa tra 75 e 150 cm^2 o la sbrancatura di uno dei palchi principali. In caso di sbrancatura è imposto alla ditta di intervenire con una potatura di correzione, disinfezione dei tagli e dove necessario di riequilibrio della chioma. La mancata esecuzione di tali operazioni di correzione saranno soggetti ad un'ulteriore penale di 250,00 €.
        - 250,00 € per ogni pianta portaseme di roverella, acero campestre, celtis australis, sorbus torminalis, di diametro a 1,30 m da terra compreso tra 25 e 60 cm, su cui si è prodotta una scoretecciatura entro i primi 10 metri di altezza avente una superficie superficie superiore 150 cm^2 o la sbrancatura di uno dei palchi principali o danni superiori che impongono interventi di abbattimento o di riduzione importante della

chioma. In caso di danni alla chioma è imposto alla ditta di intervenire con una potatura di correzione, disinfezione dei tagli e dove necessario di riequilibrio della chioma o abbattimento del soggetto qualora indicato dal DEC. La mancata esecuzione di tali operazioni di correzione saranno soggetti ad un'ulteriore penale di 250,00 €.

- 500,00 € per ogni pianta di roverella, acero campestre, celtis australis, sorbus torminalis, avente diametro misurato a petto d'uomo superiore 60 cm su cui si è prodotta una scortecciatura entro i primi 10 metri di altezza avente superficie superiore a 150 cm^2 o la sbrancatura di uno dei palchi principali o danni superiori che impongono interventi di abbattimento o di riduzione importante della chioma. In caso di danni alla chioma è imposto alla ditta di intervenire con una potatura di correzione, disinfezione dei tagli e dove necessario di riequilibrio della chioma o abbattimento del soggetto qualora indicato dal DEC. La mancata esecuzione di tali operazioni di correzione saranno soggetti ad un'ulteriore penale di 250,00 €.

2° In tutti i casi gli interventi devono essere realizzati con grande cura, vista la prossimità di strutture o alberi o arbusti di grande pregio, in modo da non arrecare danno al contesto di lavoro ed in considerazione del valore paesaggistico dei luoghi.

3° In tutte le situazioni si dovrà provvedere, a cura e spese dell'appaltatore, alla disinfezione delle scortecciature o scosciature prodotte di superficie superiori a 30 cm^2, mediante l'applicazione di sali quaternari di ammonio o di tiofonate metile, oltre alla correzione del danno mediante le necessarie potature dei rami danneggiati, dopo avere concordato la cosa con la Direzione esecutiva del contratto.

Nei casi più gravi si concorderà con la Direzione esecutiva del contratto l'eventuale abbattimento del soggetto danneggiato.

4° In caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell'impresa appaltatrice al patrimonio dell'Ente o del Santuario diocesano della Madonna di Crea (rotture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri, zoccolature, cordoli, marciapiedi, chiusini, idranti, pavimentazioni, impianti in genere, ecc.), il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire entro 15 (cinque) giorni naturali e consecutivi, a carico e spese dell'impresa appaltatrice, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Nel caso in cui l'impresa non provveda nel termine indicato, il Responsabile del Procedimento farà eseguire d'ufficio le prestazioni i cui costi verranno detratti dal credito dell'impresa appaltatrice, eventualmente ricorrendo all'uso della cauzione. In alternativa l'impresa appaltatrice potrà coprire tali spese avvalendosi di propria polizza assicurativa, dandone comunicazione scritta al Responsabile del procedimento e al Direttore dell'esecuzione del contratto entro il termine sopra specificato.

5° Nel caso i danni interessino strutture architettoniche antiche sottoposte a vicolo architettonico e artistico, gli interventi di ripristino verranno sospesi e si addiverrà ad una perizia di stima dei costi degli interventi di ripristino, effettuata a cura degli uffici dell'Ente committente, quindi al versamento da parte della ditta (anche tramite assicurazione) degli importi stimati in modo che una ditta specializzata possa porli in essere in un secondo tempo, secondo le prescrizioni delle competenti Soprintendenze.

6° Sono sempre fatte salve quelle situazioni che la Direzione esecutiva del contratto giudica inevitabili o giustificabili, in considerazione dei limiti di azione imposti dalle condizioni stazionali e quindi non legate alla mancata adozione di una corretta procedura di lavoro o a scelte errate.

7° L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a mezzo mail, indicante il termine entro cui ovviare all'infrazione contestata, alla quale l'impresa appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare.

8° In caso di inadempienze che comportino l'osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non

assorbe l'eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno riscosse in modo autonomo e non assorbente.

9° L'Ente procede, a seguito dell'assunzione di provvedimento definitivo di applicazione della penale, al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul primo SAL disponibile, contabilizzandola direttamente come specificato all'art. 11 del presente documento. Le penali addebitate, se non è possibile recuperarle sul SAL, potranno anche essere riscosse direttamente dall'Ente mediante l'escussione della cauzione definitiva. È ammessa, su motivata richiesta dell'impresa appaltatrice, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla stessa oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'Ente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'impresa appaltatrice. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto.

10° Verificandosi deficienze o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, l'Ente avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le prestazioni necessarie per il regolare adempimento dell'appalto, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dall'Ente. Il recupero delle somme spese sarà operato dall'Ente con rivalsa sulle somme dovute all'impresa appaltatrice a partire dalla prima fattura in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria. Tale addebito potrà anche essere riscosso direttamente dall'Ente mediante l'escussione della cauzione definitiva.

11° Nel caso di inadempimenti relativi a prestazioni non rese, il Responsabile del Procedimento / Direttore dell'esecuzione del contratto, fatta salva l'applicazione della relativa penale, provvederanno a trattenere dalle somme spettanti all'impresa appaltatrice il relativo compenso, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta all'impresa appaltatrice.

12° Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto dall'Ente.

Art. 16 Responsabilità

1° Nell'esecuzione delle prestazioni l'impresa appaltatrice dovrà aver cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti a:

- garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette alle prestazioni o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto dell'Ente, comprese le persone da questo preposte a rilievi, misurazioni, assistenza, sorveglianza e controllo delle prestazioni;
- evitare danni a beni pubblici e privati e all'ambiente, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia antinfortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice.

L'impresa appaltatrice è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso l'Ente che verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà, all'ambiente ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni in appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che possono derivare agli addetti alle prestazioni, alle persone, agli animali, alle cose o all'ambiente, sollevando pertanto l'Ente, nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi; essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal proprio personale o dai mezzi impiegati posono derivare all'ambiente, all'Ente o a terzi.

2° Qualora nell'esecuzione delle prestazioni avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione del contratto / Responsabile del procedimento compilerà apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotterà gli opportuni provvedimenti

finalizzati a ridurre per l'Ente le conseguenze dannose. Verranno quindi comminate le penali o disposti i risarcimenti o gli obblighi di ripristino di cui all'articolo precedente.
4° Sanzioni eventuali cui l'Ente dovesse essere costretto per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento dei servizi, sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'impresa appaltatrice, danno diritto di rivalsa nei confronti della stessa. In tal caso l'Ente informerà l'impresa appaltatrice dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione affinché la stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa si attualizza con il pagamento della sanzione da parte dell'Ente e può essere fatto valere con la cauzione definitiva, salvo che l'impresa appaltatrice, dietro esplicita richiesta dell'Ente, provveda direttamente al pagamento della sanzione stessa.

Art. 17 Risoluzione del contratto

1° L'Ente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile e nelle fattispecie di cui all'art. 108 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, fatta salva ogni rivalsa per danni, l'incameramento della cauzione definitiva e l'applicazione delle penali di cui all'articolo "Penalità – esecuzioni in danno" del presente Capitolato.
Inoltre ai fini dell'appalto in oggetto l'Ente si riserva di risolvere il contratto al sopravvenire delle seguenti circostanze:

a) qualora l'impresa appaltatrice:
   - senza motivo ritenuto giustificato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del contratto non inizi le prestazioni entro la data stabilita dal calendario degli interventi approvato;
   - per sua grave negligenza dia motivo di interruzione delle prestazioni, per due volte nel corso dell'appalto;
   - rifiuti, senza valida giustificazione, di apportare alle prestazioni le modifiche di cui all'articolo "Prestazioni non previste e variazioni" del presente Capitolato;
b) a seguito di due contestazioni di ritardi non giustificati;
c) per gravi violazioni del piano della sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell'impresa appaltatrice;
d) in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione delle prestazioni, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano l'efficienza delle prestazioni o siano tali da arrecare danno all'Ente;
e) qualora le penali applicate a norma del presente Capitolato superino il 10% dell'importo contrattuale, computato al netto del ribasso d'asta;
f) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.LGS. 06.09.2011, n. 159; ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per frodi nei riguardi dell'Ente, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto dell'appalto;
g) sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice per un reato contro la pubblica amministrazione;
h) inadempimento, da parte dell'impresa appaltatrice, degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., accertato dall'Ente.

2° La risoluzione del contratto è notificata dall'Ente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'impresa appaltatrice o mail PEC che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione.
3° L'impresa appaltatrice non potrà avanzare diritti di sorta per l'affidamento delle prestazioni ad altra impresa e dovrà rispondere dei danni derivanti all'Ente dalla risoluzione del contratto.

Art. 18 Cause di decadenza

1° Qualora nel corso della durata del rapporto contrattuale vengano meno nell'impresa appaltatrice le condizioni soggettive e tecniche richieste per l'affidamento dell'appalto, l'Ente procederà a pronunciare la decadenza del rapporto contrattuale. Valgono i disposti e i termini di cui all'art. 110 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. Vale in tale caso anche la sopravvenuta insussistenza delle qualificazioni in capo al personale operante in cantiere, come richieste o attestate in fase di gara.

2° La cessazione dell'attività, il fallimento, gli atti di sequestro e pignoramento a carico dell'impresa appaltatrice o della capogruppo comportano la decadenza del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva. Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, il fallimento di un'impresa facente parte dell'associazione potrà comportare la decadenza del contratto di concessione e l'incameramento della cauzione definitiva.

3° La decadenza del contratto è notificata dall'Ente, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'impresa appaltatrice che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione. Le prestazioni potranno essere portate a termine in economia oppure affidate ad altra azienda, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa avanzare diritti di sorta.

Art. 19 Recesso

1° Resta salva la facoltà dell'Ente, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione delle prestazioni, salvo il pagamento a favore dell'impresa appaltatrice delle spese dalla stessa sostenute, delle prestazioni eventualmente eseguite, e ritenute regolari, sino al momento dell'effettivo recesso, e delle somme indicate all'art. 109 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

2° L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio ed effettua la verifica della loro regolarità per il pagamento del corrispettivo dovuto.

Art. 20 Costituzione in mora

1° Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Capitolato d'appalto operano di pieno diritto senza obbligo per l'Ente alla costituzione in mora dell'assuntore.

Art. 21 Controversie

1° Eventuali controversie, reclami o chiarimenti che dovessero sorgere tra l'Ente e l'impresa appaltatrice nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, o comunque a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni affidate, devono essere comunicati per iscritto e corredati da motivata documentazione.

2° Valgono le norme relative al contenzioso di cui agli articoli 205-211 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

3° Si elegge sin d'ora, con esclusione di altri, quale Foro competente il Foro di Alessandria.

4° In ogni caso, per espressa e comune volontà dell'Ente e dell'impresa appaltatrice, anche in pendenza di controversia, quest'ultima si obbliga a proseguire ugualmente nell'esecuzione delle prestazioni, salvo diversa disposizione dell'Ente.

Art. 22 Spese Contrattuali e oneri fiscali

1° Tutte le spese di contratto, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, di bollo, di registro, di quietanza, di diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra spesa allo stesso accessoria e conseguente, saranno a carico dell'impresa appaltatrice.

2° Il contratto verrà siglato in forma digitale attraverso la piattaforma web di MePA.

3° L'IVA per quanto dovuta è a carico dell'Ente. Si applica l'IVA la 22%.

Art. 23 Certificato di ultimazione delle prestazioni – Certificato di regolare esecuzione

1° A seguito di apposita comunicazione dell'impresa appaltatrice dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, o constatazione verbale diretta, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Tale certificato, verrà sottoscritto, in doppio esemplare, direttamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'impresa appaltatrice.

2° Le prestazioni oggetto del presente appalto sono soggette a certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102, comma 2 secondo periodo. Il certificato di regolare esecuzione accerterà che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto. Tali attività avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, oltre alla presenza di danni ai soggetti arborei rimasti, arredi, superfici e strutture architettoniche.

Il Certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione dei lavori. Il predetto certificato assume carattere definitivo immediato all'atto della sua emissione.

3° Con l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva che è sempre automatica conseguenza del Certificato.

Art. 24 Osservanza dei Capitolati, leggi, norme regolamenti e ordinanze

1° L'impresa appaltatrice è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena ed incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara e che potranno essere emanate durante la vigenza del contratto aventi comunque rapporto con le prestazioni oggetto dell'appalto.

2° Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., alle linee guida già emesse da ANAC, ancorché in fase di sola consultazione e gli articoli ancora in vigore del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., oltre al Codice Civile ed ai regolamenti della contabilità generale dello Stato, per le parti applicabili.

Art. 25 Accesso civico e tutela della privacy

1° Ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" l'affidatario esprime il proprio preventivo consenso affinché tutti i documenti istruttori collegati al contratto di affidamento siano pubblicati sul sito trasparenza dell'Ente, unitamente all'autorizzazione prevista ai sensi del D.Lgs. 196/03.

2° Le documentazioni specifiche che ritiene importante che vengano tenute riservate dovranno essere indicate preventivamente in fase di gara, elencandole al punto 17 del Modulo A Dichiarazioni sostitutive, o successivamente mediante comunicazione scritta.

3° I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. Titolare del trattamento dei dati è l'Ente di Gestione dei Sacri Monti nella persona del Direttore dott.ssa Elena De Filippis.

4° Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che:

- la richiesta di dati in sede di acquisizione delle offerte è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
- la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara e alla successiva sottoscrizione del contratto;

Il presente documento dovrà essere firmato digitalmente dall'offerente e caricato direttamente sul portale MEPA: www.acquistinretepa.it.